



# **COMUNE DI CASTIADAS**

**PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

REGOLAMENTO

PER LA

DISCIPLINA

DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 28.01.2020

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1 – FINALITÀ.....                                                                                            | 1  |
| ART. 2 – DEFINIZIONI .....                                                                                        | 1  |
| ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....                                                                             | 2  |
| ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI<br>VIDEOSORVEGLIANZA ..... | 2  |
| ART. 5 –VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) .....                                              | 3  |
| ART. 6 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO .....                                                                       | 3  |
| ART. 7 – PERSONE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.....                        | 4  |
| ART. 8 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.....                            | 4  |
| ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE.....                                                                  | 5  |
| ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI.....                                 | 5  |
| ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI.....                                                                           | 6  |
| ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA .....                                     | 7  |
| ART. 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA.....                                                        | 7  |
| ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO .....                                                                          | 7  |
| ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI .....                                                                                | 8  |
| ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....                                                       | 8  |
| ART. 17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA .....                                                     | 9  |
| ART. 18 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI.....                                                              | 9  |
| ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI .....                                                                            | 10 |
| ART. 20 – NORMA DI RINVIO .....                                                                                   | 10 |
| ART. 21– TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....                                                             | 10 |
| ART. 22 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....                                                                            | 10 |
| Art. 23 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI .....                                     | 11 |

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Castiadas, gestito ed utilizzato dal Servizio di Polizia Municipale, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. **Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, nel rispetto della tutela dei dati personali, in conformità al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. e al Regolamento UE 679/2016.**

## **Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a. per "archivio", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
  - b. per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
  - c. per "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
  - d. per "titolare del trattamento", l'Ente Comune di Castiadas, nella persona del Sindaco *pro tempore*, che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità, i mezzi del trattamento e le misure di sicurezza da adottare per la protezione dei dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
  - e. per "responsabile esterno del trattamento", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;
  - f. per "responsabile del trattamento": persona fisica espressamente designata che, nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare del trattamento, agisce sotto la sua autorità ed al quale sono attribuiti funzioni e compiti di gestione del sistema di

videosorveglianza, ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies D. Lgs. 196/2003;

- g. per "interessato" la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "profilazione", qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- k. per "dato anonimo", ci si riferisce al dato che non si riferisce ad una persona fisica identificata o identificabile;
- l. per "limitazione del trattamento", il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- m. per "autorità di controllo", l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 GDPR 2016/679;
- n. per «banca dati», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese.**

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della messa in funzione di un impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Castiadas e collegato alla sala operativa dove sono posizionati i monitor per la visualizzazione delle immagini, a cui accedono i soggetti abilitati e nominati ai sensi del presente Regolamento, con possibilità di interfacciamento delle reti di sicurezza locali con la Rete Telematica Regionale (RTR) e il Digital Video Management System della Regione Autonoma della Sardegna.

### **Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la sala operativa, ubicata negli uffici della Polizia Locale.
2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al

Comune di Castiadas, sono:

- l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l’immediata adozione di idonee contromisure;
- l’attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- prevenzione dei reati e controllo del territorio ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8, del D.L. n. 11/2009 convertito nella L. n. 38/2009.

3. Per quanto riguarda l’accesso alle immagini per la videosorveglianza con finalità di sicurezza urbana,

vengono precisate le seguenti finalità e in particolare le immagini potranno essere visionate:

- sulla base di denunce di atti criminosi da parte dei cittadini, per il successivo inoltro delle eventuali

fonti di prova all’autorità giudiziaria;

- sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi accertate direttamente dagli organi di polizia in servizio sul territorio cittadino;

- sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere, nell’esercizio delle proprie funzioni;

- sulla base di richieste specifiche per indagini da parte dell’autorità giudiziaria;

- sulla base di ogni altra richiesta di specifici organi/autorità che siano espressamente autorizzati, secondo specifiche norme di legge.

4. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castiadas, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso gli uffici della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell’Ordine.

5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area video-sorvegliata.

6. L’attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo

conseguente.

7. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione, ai sensi degli artt. 6, paragrafo 1 lett. e) ed art. 9, paragrafo 2 lett. g) del GDPR 2016/679.
9. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

#### **Art. 5 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA)**

1. I dati trattati devono essere sottoposti alle procedure di cui all'articolo 35 del GDPR 2016/679.
2. L'Ente effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali come stabilito dall'articolo 35 del GDPR 2016/679.

#### **Art. 6 – Responsabile del trattamento**

1. Il Responsabile della Polizia locale in servizio, ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia locale è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. f) del presente Regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco. I dati saranno resi disponibili anche alla Rete Telematica Regionale (RTR) e al Digital Video Management System della Regione Autonoma della Sardegna, in tale occasione sarà necessaria specifica individuazione da parte del Sindaco quali responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR e dovrà essere specificata la tipologia di connessione per l'accesso ai dati e dovrà essere tale da garantire l'accesso in sicurezza, sentito il DPO.
2. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il

quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla sala operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile, sentito il Sindaco.
7. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il Responsabile custodisce le chiavi (o altro strumento di accesso offerto dalla più moderna tecnologia, ad esempio attraverso la digitazione di codici a chiave alfa-numerica) per l'accesso ai locali della sala server dove sono posizionati gli impianti e della sala operativa ad uso della Polizia Locale, le chiavi degli armadi in cui è custodito l'impianto e il PC dedicato per la visualizzazione delle immagini e le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **Art. 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala operativa della Polizia Locale**

1. L'accesso ai locali dove sono collegati gli strumenti agli apparati della videosorveglianza a presidio della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato espressamente autorizzato, al personale in servizio del Servizio di Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile, sentito il Sindaco.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi espressamente autorizzati dal Responsabile, sentito il Sindaco, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile e al Sindaco.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. La visualizzazione delle immagini avviene tramite PC e/o monitor dedicato posizionato presso l'ufficio della Polizia Locale da parte del personale espressamente incaricato previo inserimento di apposite credenziali di accesso al sistema e registrazione, in apposito registro, dei dati dei soggetti che sono autorizzati e presenti durante la visualizzazione delle immagini.

7. Il Responsabile del trattamento dei dati prende gli opportuni accorgimenti per garantire la sicurezza dei dati trattati tramite il sistema di videosorveglianza. In particolare monitora il buon funzionamento degli impianti ed evita di effettuare salvataggi delle immagini sul PC desktop utilizzato per la visualizzazione. Inoltre garantisce la sicurezza e l'inaccessibilità al personale non autorizzato presso la sala operativa durante l'operazione di visualizzazione delle immagini.
8. Tutti gli accessi alla visione richiesti dai preposti alle indagini dell'autorità Giudiziaria o di Polizia saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
  - la data e l'ora dell'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato;
  - la sottoscrizione del terzo autorizzato;
  - le riprese visualizzate;
  - la sottoscrizione del Responsabile e preposto all'attività di P.G.

#### **Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale, sentito il Sindaco.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Castiadas che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati, previa debita formazione ed aggiornamento continuo.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

#### **Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno, per consentire al Responsabile di effettuare i controlli sul corretto utilizzo del sistema.

#### **Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento, secondo i principi di cui all'articolo 5 del GDPR 2016/679, vengono:
  - trattati in modo lecito, corretto e trasparente per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
  - trattati in modo adeguato, pertinente, completo, limitato e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;
  - trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito dalle telecamere posizionate nei punti di cui all'elaborato tecnico di cui alle planimetrie descrittive dei punti di installazione degli apparati, approvati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale da allegarsi al presente regolamento e mediante pubblicazione sul sito del Comune.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa, sita all'interno del Comune, a presidio del Servizio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori

digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

#### **Art. 11 – Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2 del presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia**

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo l'Autorità Giudiziaria e gli organi di Polizia, in relazione alle indagini di Polizia e Polizia Locale.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Castiadas, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR 2016/679 e la cartellonistica dovrà contenere l'informativa minima con espresso richiamo, mediante QR code da inserire nel cartello, ad una informativa estesa recante tutti gli elementi di cui all'articolo 13 citato e pubblicato sul sito del Comune – sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Privacy” e nell'apposita bacheca comunale.

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza  
e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune di Castiadas si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

#### Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. L'interessato, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, nel rispetto degli articoli 15 e seguenti del GDPR 2016/679, previa presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi;
  - b) di ottenere le informazioni inerenti le finalità del trattamento, le modalità di trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - c) di ottenere le informazioni sul periodo di conservazione dei dati personali;
  - d) di richiedere al titolare del trattamento la cancellazione, qualora sussistano una delle motivazioni di cui all'art.17 GDPR 2016/679, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - e) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, così come statuito dall'art. 21 GDPR 2016/679;
  - f) di proporre reclamo a un'autorità di controllo.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero al Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Castiadas, i cui dati di contatto sono presenti nella sezione amministrazione trasparente e privacy del sito istituzionale.
3. Nell'istanza di cui al comma precedente, l'interessato dovrà indicare:
  - il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
  - indicazioni per una possibile identificazione del soggetto interessato (ad es. abbigliamento indossato, **eventuali accessori presenti ecc.**);
  - indicazione di ulteriori elementi utili per l'identificazione dell'interessato (ad es. presenza di accompagnatori, attività svolta al momento della ripresa, ecc.).
4. Il Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero il Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Castiadas, accertata l'effettiva esistenza delle immagini, darà comunicazione di ciò all'interessato e, nel caso di accertamento positivo,

figurerà il giorno, l'ora ed il luogo in cui potranno essere visionate le immagini.

5. Qualora l'interessato abbia, ai sensi dell'art. 15, par. 3, GDPR 2016/679, richiesto copia dei dati personali trattati, si procederà al rilascio degli stessi in formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti al momento delle riprese, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 15, par. 4, GDPR 2016/679.
6. All'interessato può essere chiesto, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano ovvero siano richieste dallo stesso ulteriori copie, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
8. Il Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero al Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Castiadas, provvede entro e non oltre un mese dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 2, termine prorogabile a due mesi tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.
9. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile di cui all'art. 6 del presente Regolamento ovvero al Responsabile della Protezione dei dati – DPO del Comune di Castiadas, anche mediante lettera raccomandata, o posta elettronica.
10. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 15 – Sicurezza dei dati**

1. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati. Tali misure dovranno essere individuate con apposita documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, mediante apposita dichiarazione dalla quale emerga come tale impianto attui una protezione dei dati fin dalla progettazione, nonché per impostazione predefinita, nel rispetto delle adeguate misure tecniche volte a tutelare i diritti e le libertà degli interessati, con l'indicazione di quali siano tali misure e come si sia provveduto a garantire la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nel server situato presso la sede comunale a disposizione della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Comune in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile, gli autorizzati di primo livello e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
3. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle disposizioni degli articoli 25 e 32 del GDPR 679/2016.

### **Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata del trattamento, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
  - Al Sindaco, salvo quelle conservate per motivi di P.G.;
  - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
  - ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
  - al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) del Comune di Castiadas;
  - alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo o informatico), conservato nei locali della centrale operativa a presidio della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
  - la data e l'ora dell'accesso;
  - l'identificazione del terzo autorizzato;
  - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
  - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
  - le eventuali osservazioni dell'incaricato;
  - la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio

insindacabile del Responsabile.

### **Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Castiadas:
  - In merito ai dati raccolti dovrà procedere alla distruzione o conservarli per fini esclusivamente istituzionali;
  - La cessione dei dati in violazione al presente comma è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

### **Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini**

1. L'accesso e l'acquisizione delle immagini della videosorveglianza è consentita solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria. Pertanto non è possibile fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini, se non nei limiti e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 14 del presente Regolamento; gli stessi, in presenza di un fatto costituente reato possono presentare denuncia alla Polizia Giudiziaria entro un breve termine dall'accadimento, affinché l'Ufficio che ha ricevuto la denuncia possa procedere all'accesso, tenuto conto che le immagini vengono sovrascritte in automatico dopo il settimo giorno.
2. Per accedere ai dati ed alle immagini, le Forze di Polizia interessate devono presentare su carta intestata o posta elettronica istituzionale dell'Ente di appartenenza un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Responsabile. L'istanza deve altresì indicare a quali videocamere dell'impianto di videosorveglianza si fa riferimento, nonché il giorno e l'ora delle registrazioni;
3. Gli avvocati, ai sensi dell'art. 391 quater del C.P.P. hanno titolo ad avere copia delle immagini registrate, previo Nulla-Osta del Pubblico Ministero, purché la richiesta venga presentata in qualità di difensori d'ufficio/di fiducia di un indagato in un procedimento penale, entro un breve termine dall'accadimento, affinché l'Ufficio che ha ricevuto la denuncia possa procedere all'accesso, tenuto conto che le immagini vengono sovrascritte in automatico dopo il settimo giorno. Come disposto dalla Delibera della Giunta Comunale, dovranno essere versate le spese per il rilascio di copia di ogni singolo filmato che dovrà essere riversato su apposito supporto.
4. Il Responsabile interno del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno e l'ora in cui potrà visionare e/o ritirare le immagini che interessano.

### **Art. 19 – Comunicazione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Castiadas a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta

autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **Art. 20 – Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza ed al regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Art. 21– Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

#### **Art. 22 – Modifiche regolamentari ed entrata in vigore**

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati il precedente regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 10.07.2018, nonché ogni altra disposizione regolamentare o amministrativa incompatibile o confliggente con il presente regolamento.

#### **Art. 23 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Così come disposto dall'art. 82 GDPR 2016/679, chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento dei dati personali, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile.
2. Il Titolare o il Responsabile, sono esonerati dalla responsabilità di cui al 1 comma qualora dimostrino che l'evento dannoso non è loro imputabile.
3. Le azioni legali, per l'esercizio del diritto di cui al 1 comma, sono promosse nei confronti del Titolare o del Responsabile nanti l'Autorità Giurisdizionale competente a norma del diritto dello Stato membro, ai sensi dell'art. 79, par. 2, GDPR 2016/679.